

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1003 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e di adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽²⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione ⁽³⁾, è emersa la necessità di modificare alcuni elementi di quest'ultimo.
- (2) Occorre integrare l'attuale metodo di definizione dei limiti della linea di interpolazione usata per il calcolo del valore delle emissioni di CO₂ NEDC di un singolo veicolo. I limiti, rappresentati da un veicolo di prova con i valori di emissione di CO₂ più elevati e da un veicolo di prova con i valori più bassi, dovrebbero essere definiti in modo tale che la differenza tra essi sia uguale o superiore a 5 g CO₂/km.
- (3) Per evitare che i valori delle emissioni di CO₂ dei singoli veicoli siano determinati sulla base di linee di interpolazione che non forniscono la differenza minima, è opportuno che la presente modifica entri in vigore immediatamente.
- (4) Se ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 si ricorre a famiglie di matrici di resistenza all'avanzamento, il calcolo del valore delle emissioni di CO₂ NEDC di un singolo veicolo appartenente a tale famiglia dovrebbe essere semplificato derivando i coefficienti della resistenza all'avanzamento da usare per il calcolo del valore di CO₂ NEDC dai coefficienti della resistenza all'avanzamento del singolo veicolo, come previsto nel regolamento (UE) 2017/1151.
- (5) Per quanto riguarda veicoli N1 incompleti, dovrebbe essere presa in considerazione la modifica dell'allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 al fine di determinare i coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare come input per lo strumento di correlazione.
- (6) Per assicurare che i risultati ottenuti dallo strumento di correlazione siano solidi, è opportuno aggiungere il numero di cilindri agli input da fornire per lo strumento.
- (7) Si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione per correggere alcuni errori di natura redazionale nel testo.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e **che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012** (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).

